



# L'Ultima Crociata

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Abbon.: Annuo Euro 21,00 - Sostenitore Euro 26,00

Benemerito Euro 52,00

Abbon. Estero: Annuo Euro 26,00 - Benemerito Euro 52,00

Periodico mensile della solidarietà nazionale

fondato nel 1950 da

FRANCESCO PARRINI

Dir. - Redaz. 47900 RIMINI - Piazza Ferrari, 22 - Scala A

Tel. e Fax 054150584 - 330265476 - e-mail: r.s.archivio@tin.it

C.C. Postale 31726201 - C.P. 609 - 20121 Milano

Intestato ASS. NAZ. FAMIGLIE CADUTI DISPERSI RSI

La notizia che nel Campo della Memoria a Nettuno sarebbero arrivate, per essere quivi tumulate, sessantacinque piccole cassette contenenti i resti di altrettanti marò della Xª MAS caduti il 22 gennaio dell'ormai lontano 1944 combattendo contro gli americani sbarcati ad Anzio, è stata oggetto della seguente dichiarazione resa dal presidente dell'Anpi di Roma: «Nessuna polemica, per carità. In casi come questi si pensa, soprattutto, al dolore delle madri. Se loro (sic!) non vogliono farne una questione politica, come assicurano, non c'è nessun problema nemmeno per noi». Pur avendo «loro» (nello specifico per bocca del reduce della Xª Ugo Franzolin) dichiarato che non vi erano intendimenti politici nella collocazione al Campo della Memoria delle sessantacinque piccole bare, il suddetto presidente dell'Anpi ha voluto aggiungere che «i combattenti della RSI non possono essere equiparati ai partigiani» terminando con un perentorio: «Su questo non possiamo transigere». Ebbene anche noi su questo non possiamo transigere e, soprattutto, non possiamo essere d'accordo con lo storico Nicola Tranfaglia che, appresa la notizia della tumulazione, ha dichiarato di non avere nulla da dire sul piano della memoria e del rispetto dei morti, ma ha opposto un no deciso al disegno di legge presentato alla Camera con il quale si vuole conferire a tutti gli effetti il riconoscimento di combattenti a coloro che sono stati inquadrati nelle formazioni militari della RSI, equiparandoli - aggiunge - a coloro che li hanno combattuti.

Nutro la speranza che coloro i quali hanno presentato quel disegno di legge non abbiano chiesto tale equiparazione che i combattenti della RSI, presumo, non siano disposti ad accettare, perché suonerebbe loro come la sconfessione dei valori per i quali hanno combattuto e molti sono Caduti scegliendo l'onore e la coerenza che nessuno può disconoscere.

Non basta, quindi, prendere atto che qualcuno non si oppone alla inumazione dei sessantacinque resti dei marò, solo perché si pensa ai dolori delle madri. Non merita alcun pensiero il sacrificio di quei figli che in quel freddo inverno di guerra marciarono, cantando l'inno della loro Flottiglia, contro il nemico dichiarato, di quei seicento ragazzi del battaglione Barbarigo che morirono per l'amore che portavano alla Patria?

Non basta, anche se è doveroso, pensare alle loro madri; come non può essere bastato l'accenno fugace dell'allora presidente della Camera Violante ai ragazzi di «Salò», che ha suscitato il plauso fuori luogo di chi è rimasto solo nostalgico; come non è bastata la riscoperta tardiva, anche per una parte della destra, dei massacri delle foibe istriane; come non è bastata, e non lo poteva, una certa pubblicistica sul sangue dei vinti che ha visto la gara della presentazione in alcuni circoli e salotti di destra.

Non basta riconoscere il dolore delle madri e rivelare, finalmente, alcune, ma ancora poche, verità ignorate per oltre mezzo secolo. I combattenti della RSI pretendono, soprattutto per i Caduti, che il loro sacrificio sia riconosciuto come

## NON BASTA!

quello che ha riscattato l'onore d'Italia, che sia dato atto di avere essi mantenuto fede alla parola data, che hanno offerto se stessi per difendere la Patria, in sintesi che essi andarono a combattere ed a morire per l'Italia. Sinché tutto questo sarà negato si perpetuerà la peggiore delle ingiustizie che un giorno solo la Storia rimuoverà.

Benito Bollati

**In riferimento all'articolo dell'On.le Avv. Bollati, dobbiamo precisare due cose: 1) Su richiesta dell'On.le Dott. Antonio Serena su una interrogazione rivolta al Ministero della Difesa n. 4-12190 che richiedeva chiarimenti in relazione alla belligeranza delle truppe militari e a quelle non militari (i partigiani) il Ministero così si esprimeva:**

Al fine di risolvere le questioni interpretative sottese alla problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante, è il caso di porre in collegamento i principi enunciati nella richiamata sentenza del Tribunale Supremo Militare con le norme poste dalla Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, sulle leggi e sulle consuetudini della guerra terrestre, in vigore all'epoca dei fatti.

Tale Convenzione, infatti, si configurava quale fonte primaria da cui ricavare, dal punto di vista internazionale, l'individuazione delle categorie di persone che possono rivestire la qualifica di «belligerante».

Infatti, l'art. 1 del Regolamento annesso alla Convenzione in parola stabilisce che le «leggi, i diritti ed i doveri della guerra» trovano applicazione nei confronti non solo dell'Esercito regolare, ma anche delle milizie e dei corpi volontari, allorché sussistano le seguenti specifiche condizioni:

- avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati;

- recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

- portare le armi apertamente;

- conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra.

La regola generale posta dall'art. 1, è seguita, dall'eccezione dell'art. 2, secondo la quale «la popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'art. 1, sarà considerata come belligerante purché rispetti le leggi e gli usi di guerra».

\*\*\*

**Diversa è invece la posizione del cosiddetto Governo legittimo. Ciò premesso la sentenza del Tribunale Militare di questa Repubblica così sentenziava il 28 aprile 1954:** ... Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 la sovranità di fatto o meglio l'autorità del potere legale, fu nella parte dell'Italia ove risiedeva il Governo legittimo, esercitata dalle Potenze alleate occupanti. Non poteva altrimenti essere, dal momento che, durante il regime di armistizio, permaneva lo stato di

guerra e l'occupante era sempre giuridicamente «il nemico».

Basti considerare che tutte le leggi e i decreti, compresa la legge sulle sanzioni contro il fascismo (ordinanza n. 2 della commissione alleata in data 27 aprile 1945), ricevevano piena forza ed effetto di legge a seguito di ordine degli alleati.

**Pertanto il governo del re era un governo che esercitava il suo potere «sub condizione», nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici.**

Le situazioni contingenti che ebbero a verificarsi per la dichiarazione di guerra alla Germania, per la cobelligeranza e per i comuni interessi esistenti tra lo Stato italiano e gli Stati alleati, non possono mutare e trasformare la situazione giuridica che si era creata secondo quelle che erano le regole del diritto internazionale.

Se questi erano gli aspetti giuridici della sovranità nell'Italia del sud, non poteva per certo il legittimo governo italiano, che aveva solo quella limitata potestà che le potenze occupanti gli concedevano, interferire nell'Italia del nord e del centro, dove gli alleati non erano ancora pervenuti. L'autorità

del potere legale era colà in altre mani: una nuova situazione politica erasi creata, con un proprio governo, e, cioè, la Repubblica Sociale Italiana, riconosciuta come stato soltanto dalla Germania e dai suoi alleati.

(...)

La storia di tutte le guerre insegna che molto spesso, anche quando trattasi di alleati, che insieme combattono sul territorio appartenente ad uno di essi, lo Stato più forte e più potente finisce col prendere le maggiori iniziative, interferendo nella vita e nella podestà dello Stato meno forte, imponendo le sue direttive e, talvolta, la sua forza e i suoi tribunali (ad esempio, corpi di spedizione alleati nella guerra 1915-18 in territorio greco). Tuttavia la situazione di fatto che viene a crearsi tra l'alleato più potente e quello meno forte non incide sul carattere formale e giuridico dell'alleanza. Da ciò consegue che nella specie, non basta rifarsi ai metodi tedeschi, per dedurre che essi erano gli occupanti e per negare alla Repubblica Sociale Italiana il carattere di un governo di fatto, né la situazione fluida, durata pochi giorni, tra l'8 e il 23 settembre 1943, giorno in cui Mussolini ebbe a pro-

clamarsi capo dello Stato fascista repubblicano e capo del governo, autorizza a ritenere che solo un regime di occupazione siasi costituito nel centro-nord dell'Italia ad opera delle Forze Armate tedesche.

«Indubbiamente pressoché immutato era rimasto l'ordinamento giuridico esistente nella Repubblica Sociale Italiana: gli stessi codici, le stesse leggi venivano applicati dagli organi del potere esecutivo e dalla Magistratura. L'organizzazione statale si manteneva in piedi a mezzo delle autorità preposte (dei prefetti, delle Corti e dei Tribunali, degli uffici esecutivi, delle Forze Armate e di Polizia).

Si dimentica in tal modo che anche le forze armate alle dipendenze di Mussolini e di Rodolfo Graziani occupavano il territorio sud-detto, che l'ordinanza Kesselring, in data 11 settembre 1943, che assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di avere efficacia proprio con il 23 settembre 1943, quando, se pur non ancora proclamata la Repubblica Sociale Italiana (che nacque il 25 novembre 1943), esisteva già il cosiddetto Stato Fascista Repubblicano.

(...)

Dal parallelo che scaturisce tra il regime del centro-nord a quello del sud appare, adunque, che «de facto», il governo legittimo aveva una libertà limitata: «de jure», era, peraltro, «preclusa, al governo legittimo, ogni indipendenza, mentre, invece, tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco».

Quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al governo legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante l'insurrezione, la situazione che si è creata e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un governo di fatto insurrezionale.

Ma quando tale capacità non esiste, quando il governo legittimo è addirittura alla mercé del nemico, e l'autorità del governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il carattere di un governo di fatto, secondo i principi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.

Pertanto, deve concludersi che la Repubblica Sociale Italiana era retta da un governo di fatto, dalla quale nozione scaturiscono le conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate.

Per esaminare a fondo il problema occorre rifarsi all'origine della

belligeranza. Quando fu pubblicato l'armistizio dell'8 settembre 1943, una parte delle Forze armate italiane non lo accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico, e, cioè, contro gli alleati che avevano messo piede in Italia.

**Indubbiamente i comandanti dei reparti che non obbedirono agli ordini del governo legittimo violarono la norma di cui all'articolo 168 Codice Penale Militare di guerra, con cui si punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità.**

**Questo fatto non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani e i loro alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio non potevano i combattenti italiani - sia pure ribelli agli ordini del Supremo comando Italiano - perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente accettato.**

Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa, colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re, di fronte allo Stato italiano, ma sempre soldati e belligeranti di fronte al nemico. I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede all'alleato tedesco, e fronteggiarono a viso aperto l'avversario, venendo dal medesimo fino all'ultimo trattati come combattenti e come belligeranti.

L'art. 40 del citato regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio, commessa da una delle parti, dà diritto all'altra di denunciare e, in caso d'urgenza, anche di riprendere immediatamente le ostilità. Nella specie che ci occupa non ci fu infrazione da parte dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità, di terra, di mare e dell'aria. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare: gli alleati fronteggiarono egualmente le truppe tedesche e italiane e solo più tardi, molto stentatamente, si attuò la cobelligeranza coi reparti regolari italiani. Ciò appartiene alla Storia!

**Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'art. 40 suddetto, che gli appartenenti alle Forze Armate della R.S.I. abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani.**

(...)

**Belligeranti, adunque, erano i combattenti del centro-nord.**

(...)

Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi suesposta. Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti. Anche a voler considerare, per dannata ipotesi come la sentenza impugnata, i reparti della Repubblica Sociale Italiana quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe ad essi riconoscersi la

(segue a pag. 2)



Ad integrazione della recensione pubblicata sul n° 6 del nostro giornale, riteniamo doveroso presentare il sommario del volume che, riteniamo, possa interessare molti nostri lettori per il suo contenuto.

**Parte Prima: DALL'ENTRATA IN GUERRA ALL'8 SETTEMBRE 1943**

L'epopea dei giovani eroi di Bir el-Gobi La Divisione «Folgore», tre reggimenti, un'anima sola... tutti eroi i suoi ragazzi Sommozzatori, Mezzi d'Assalto e Sommozzatori

Il 3° Reggimento Granatieri di Sardegna, fucina di eroi, raggiunge ed eguaglia le glorie dei due secolari Reggimenti fratelli nella dura guerra contro la Grecia

**Parte Seconda: LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA**

Otto settembre 1943: nasce la Repubblica Sociale Italiana L'eroismo dei ragazzi del «Barbarigo» L'eroismo dei marò del «Lupo» sul fronte del Senio Le ultime ore del 1° Gruppo Artiglieria «Colleoni» della Xª La Divisione «San Marco» di papà Farina Xª Flottiglia Mas: gli eroici assaltatori della Marina Italiana Gli arditi del mare: gli «N.P.» Nuotatori Para-

cadutisti I Paracadutisti della Divisione «Nembo» L'eroismo dei 214 ragazzi del Battaglione «Fulmine» a Tamova della Selva La gloriosa storia dei ragazzi del «Mussolini» nella testimonianza di un protagonista La gente istriana si organizza e si stringe a difesa della sua terra Istria: il martirio della italianissima terra contesa Il glorioso Gruppo Caccia dell'Aeronautica della RSI ed il suo eroico comandante: il Maggiore Adriano Visconti Le eroiche volontarie del Servizio Ausiliario Femminile

**Parte Terza: ALTRI EROI E ATTI DI EROISMO**

La vera storia dell'eccidio di Cefalonia La disperata eroica difesa di Corfù Il massacro di Villaminazzo nel ricordo di due superstiti: Fulvio Candia e Giorgio Vincenzi La tragedia del Luconia: l'«eroica» criminalità degli angloamericani e dei polacchi assoldati

Ore 20, un siluro. Ed è la fine Come un pugno di marinai della RSI salvò la città di Venezia

Eroismo di Patria: i martiri di Sant'Angelo in Formis ... e fu come una canzone: aveva appena diciotto anni, si aprì la camicia davanti al plotone di esecuzione e oardinò il «fuoco»

Un ignoto carrista della RSI Il Capitano Bernhard Rogge, signore degli oceani, al comando della «corsara» tedesca Atlantica Fine gloriosa di un bombardiere L'eroismo del Comandante Wolk Un cavalleresco avversario Il tradimento dei tedeschi in «stile» badogliano Il segretissimo «Piano» De Courten Scoperti i piani segreti di Churchill per un attacco alla Russia nel 1945

**PARATA DI EROI, Associazione Famiglie Caduti e Dispersi della RSI (a cura di Fulvio Candia) edito da L'Ultima Crociata editrice è in vendita presso la sede dell'Associazione, 47900 Rimini, P.zza Ferrari 22a, al prezzo di € 35,00 + spese postali.**